

Proc. n. 1197-1/2023 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV**

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 1197-1/2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 6.09.2023, da:

Stancapiano Andrea, residente in [REDACTED]
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Claudio Antonio Maradei;
avente ad oggetto: procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e omologa di accordo di liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 6.09.2023 Stancapiano Andrea ha esposto:

- di essere residente in [REDACTED];
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c) in dipendenza di [REDACTED];
- di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- che il complessivo ammontare della debitoria a proprio carico si sostanzia in euro 121.818,00, di cui: euro 26.312,00 nei confronti di [REDACTED]; euro 28.283,00 nei confronti di [REDACTED], euro 4.148,00 nei confronti di [REDACTED], euro 9.876,00 nei confronti di [REDACTED], euro 31.620,00 nei confronti di [REDACTED]; euro 21.579,99 nei confronti di [REDACTED];
- di essere separato dal proprio coniuge e che, in esecuzione di quanto convenuto nel giudizio di separazione, in data 8.02.2022 aveva ad ella trasferito -in uno al relativo mutuo ipotecario in essere con [REDACTED] gravante per un residuo importo di euro 213.312,10- la propria quota parte della comproprietà dell'immobile adibito a residenza familiare e ciò quale forma di adempimento *una tantum* dei propri obblighi di mantenimento nei confronti di costei e dei figli minori;



-che non è proprietario di bene immobile ovvero mobile registrato ed è percettore di emolumento stipendiale quale dipendente [REDACTED] [REDACTED], di un ammontare medio di circa euro 1.200,00 mensili –al netto di *'trattenute per cessione del quinto e delega dello stipendio'*- suscettibile di eventuale incremento in relazione alle prestazioni di natura straordinaria eventualmente rese;

-di essere titolare di due rapporti di conto corrente, l'uno presso [REDACTED] contrassegnato con il n. [REDACTED] utilizzato sino a dicembre 2022 e altro acceso presso [REDACTED];

-che il proprio fabbisogno mensile, come da relativo prospetto, è pari ad euro 1.334,00;

-che per il ripianamento della propria debitoria proponeva *'piano del consumatore'* prevedente, per la durata di anni quattro, il versamento, tratto dal proprio emolumento stipendiale, della somma mensile di euro 525,00 per un complessivo ammontare di euro 25.200,00, indicandolo quale risultato maggiormente conveniente rispetto a quello altrimenti conseguibile in caso di *'liquidazione ex art. 12 bis comma 4 legge 27 gennaio 2012 n. 3'* che indicava in euro 420,59 mensili, corrispondenti alla quota parte di 1/5 dello stipendio suscettiva di pignoramento, per un totale di euro 15.141,24;

ha, quindi, chiesto l'omologa del proposto *'piano del consumatore'* e, in subordine, darsi avvio alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio.

2.

Al ricorso, oltre alla documentazione in esso elencata, è allegata relazione dell'OCC nella persona dell'avv. [REDACTED] che indica il passivo in complessivi euro 109.497,25, al netto di interessi; afferma l'assenza di malafede frode o colpa grave del debitore quanto all'insorgenza della condizione di sovraindebitamento perché [REDACTED] [REDACTED]; indica il fabbisogno mensile del ricorrente in euro 1.333,00, facendo riferimento a quanto rappresentato dal medesimo; ritiene il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare in favore del coniuge privo di carattere spoliativo del patrimonio del disponente per aver attributivo, contestualmente, anche il mutuo su di esso insistente; convalida l'assunto del ricorrente quanto alla preferibilità, in punto di convenienza, del proposto *'accordo'* rispetto alla alternativa costituita da una procedura esecutiva ordinaria nella quale le intervenute cessioni del quinto dello stipendio *'a favore di [REDACTED]* e la *'delega ..a favore della [REDACTED]* non sarebbero state opponibili e nel cui contesto avrebbe potuto essere soggetta a espropriazione la sola quota parte del quinto del suo stipendio; ha sostenuto l'omessa considerazione, da parte dei creditori mutuanti, del merito creditizio del debitore con riferimento a prestiti erogati nel gennaio 2022 e nel gennaio 2023 quando già sussisteva pregressa esposizione passiva; afferma che *'il costo della procedura ...*



dovrebbe ascendere a non oltre euro 5.000,00'; ha conclusivamente sostenuto l'assenza di condizioni ostative all'accoglimento della domanda.

3.

Premette il collegio che, avendo il ricorrente chiesto, in prima battuta, decisione di spettanza del giudice monocratico (*ex art. 70 CCII*) e, in subordine, ulteriore di cognizione del collegio (*ex art. 268 e ss. CCII*) ai sensi dell'art. 281 novies c.p.c la delibazione del complessivo ricorso è stata attratta al proprio vaglio decisionale.

4.

Esaminati gli atti e sentito il g.d., ritiene il tribunale che quanto all'istanza del ricorrente volta all'omologa dello strumento *ex art. 67 CCII* cui l'istante sembrerebbe aver fatto riferimento, il proposto ricorso, in uno alla relazione dell'OCC posta a suo corredo, siano affetti da plurime carenze che precludono l'ulteriore corso della procedura.

L'art. 67 comma 2 lett. a) CCII prevede che al ricorso con cui venga dato avvio a procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato –alla quale deve ritenersi il ricorrente abbia voluto dare corso in ragione del richiamo operato nel *petitum* all'art. 70 CCII e, quindi, prescindendo agli erronei riferimenti operati al '*piano del consumatore*'-debba essere allegato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; il ricorrente ha riportato in ricorso la propria situazione debitoria che dovrebbe trovare composizione per l'intrapresa procedura senza rendere, però, indicazione alcuna delle spese della stessa (che l'OCC nella propria relazione ha indicato genericamente in non oltre euro 5.000,00) così omettendo un dato di primaria incidenza se solo si considera che trattasi di importi in parte prededucibili ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) CCII che verrebbero, di conseguenza, a ridurre gli ulteriori utilizzabili per il soddisfo degli altri creditori; non risultano, poi allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. d) CCII poiché è presente la sola '*certificazione unica 2022*' (all.21) né di tale omissione è stata resa indicazione di eventuale ragione giustificativa;

L'art. 68 CCII prevede, poi, che il ricorso debba essere corredato di relazione dell'OCC che deve esprimere anche la propria '*valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*' e tale giudizio deve essere elaborato tenuto conto del panorama conoscitivo ed informativo che il complesso documentale reso disponibile dal debitore deve fornire a tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura.

La valutazione espressa in termini positivi dall'OCC –che può inferirsi dal proprio responso finale rassegnato nelle '*considerazioni conclusive*' della relazione- non può però condividersi.



Le indicate carenze relative agli allegati al ricorso che, come detto, riverberano i propri effetti consequenziali sulla esatta e compiuta definizione del piano, all'evidenza configgono con tale valutazione positiva.

L'OCC ha, inoltre, stimato in euro 1.133,00 mensili l'importo da devolvere al mantenimento proprio del ricorrente e che diverge da quello di euro 1.334,00 indicato in ricorso e senza che di tale differenza sia stata resa ragione alcuna: con riferimento ad entrambe le proposte cifre non risulta presente, in atti, atto salvo quanto riportato per canone di locazione, documentazione alcuna che possa rendere prova di specifiche poste esulanti dagli esborsi connessi alle ordinarie esigenze esistenziali, quali *'mantenimento bambini'* o *'spese straordinarie bambini'* quantificate rispettivamente in euro 164,00 ed in euro 90,00; inoltre risulta duplicata la voce relativa a *'vestiario'* (per euro 50,00) e a *'abiti'* (per euro 75,00); trattasi di carenze che, poiché incidenti anche apprezzabilmente sull'importo mensile che avrebbe dovuto essere reso disponibile al ceto creditorio, condizionano il concreto assetto del proposto piano e inficiano la proposta valutazione di completezza ed attendibilità.

Analogo ordine di considerazioni deve intervenire per quel che concerne le allegazioni del ricorso attoreo relative alla cessione della quota parte del 50% della proprietà di immobile in favore dell'ex coniuge, che il ricorrente ha sostenuto essere intervenuta in esecuzione di quanto convenuto in sede di separazione personale anche ai fini dell'assolvimento dei propri obblighi di mantenimento verso gli aventi diritto e di cui è stata affermata la vantaggiosità per la sua condizione di sovraindebitamento perché avrebbe comportato il trasferimento anche del mutuo su di esso gravante.

Tale fattispecie a livello dimostrativo vede la presenza, in allegato al ricorso (all 14 fascicolo ricorrente) , solamente di nota con cui [redacted] informa la sig.ra [redacted] della voltura, a suo nome, del *'finanziamento'* e, all'evidenza, è del tutto inidonea a dare prova della vicenda traslativa illustrata in ricorso e condivisa anche dall'OCC quanto, in particolare, al suo inserimento nel contesto di procedura di separazione coniugale e all'affermata vantaggiosità per i creditori.

Va, sul punto, rilevato che a mente dell'articolo 70 comma 9 CCII il profilo della convenienza del piano ex art. 67 rispetto alla alternativa liquidatoria può essere oggetto di deduzione solamente da parte dei creditori all'esito del provvedimento giudiziale ammissivo.

Nel contesto della liquidazione –per la cui disciplina deve farsi riferimento alle previsioni degli artt. 268 e seguenti CCII- a mente dell'articolo 274 comma 2 il liquidatore può dare impulso alle azioni volte alla dichiarazione di inefficacia degli atti del debitore posti in essere in pregiudizio del creditore.

Gli atti dispositivi intervenuti in esecuzione di accordo di separazione tra coniugi possono essere oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (v. Cass. 4.03.2022 n. 7178).



Deve, quindi, ritenersi necessario, affinché i creditori possano consapevolmente operare le proprie valutazioni in punto di convenienza, che sia loro resa adeguata ed esaustiva informativa e prova di tutti gli aspetti della vicenda traslativa da cui, in ipotesi, in caso di alternativa liquidatoria, potrebbero trarsi risorse utili ai fini adempitivi, e ciò, pertanto, con riferimento alle effettive modalità della cessione, alle oggettive caratteristiche, al valore del cespite ceduto, alla sua effettiva incidenza sul patrimonio del disponente.

Le rilevate carenze precludono, nel caso di specie, tali considerazioni valutative e pertanto la relazione OCC, laddove ha ritenuto anche su tale profilo completa ed attendibile la documentazione proposta, risulta erronea, inidonea all'assolvimento dei propri fini e non suscettiva di proficuo utilizzo nel presente procedimento.

5.

Il capo del ricorso volto alla declaratoria di ammissibilità del proposto '*piano del consumatore*' va, pertanto, rigettato.

6.

Ritiene, invece, il tribunale che possa essere accolta la richiesta, articolata in subordine, di apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII dovendosi riscontrare la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII. In tal caso, ai fini che pertengono tale tipologia procedimentale, le rilevate carenze del ricorso e della relazione dell'OCC non assumono valenza impediente la postulata pronuncia, tenuto conto degli specifici adempimenti demandati al liquidatore in punto di formazione del passivo e di acquisizione delle risorse utili all'adempimento dei debiti.

Emerge, poi, *ex actis*, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, in ragione della relativa sproporzione numerica, dell'evidente insufficienza dell'emolumento stipendiale, unica risorsa economica di cui può disporre, a far fronte ai propri debiti.

La situazione di impossidenza del ricorrente quanto alla titolarità di cespiti immobiliari, mobiliari o mobili registrati non può ritenersi ostativa all'apertura del procedimento atteso che ai pertinenti fini e nella prospettiva dell'art. 2740 cod. civ. devono essere presi in utile considerazione anche i crediti futuri, quali i corrispettivi di attività di lavoro subordinato nei limiti dettati dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII poiché comunque rientranti nella categoria dei beni mobili ex art. 812 ultimo comma cod. civ..

Quanto alla determinazione dell'importo sottratto alla liquidazione a mente dell'art. 268 comma 4 lett. a) CCII la relativa decisione viene rimessa al designando giudice delegato, previa indicazione e dimostrazione, da parte del ricorrente, degli elementi utili al relativo calcolo presi a riferimento dall'indicato disposto normativo su parere del designando liquidatore.



Quanto al liquidatore, tenuto conto delle evidenziate carenze della relazione OCC che hanno precluso l'accoglimento dell'istanza ex art. 67 CCII ritiene opportuno il tribunale investire dell'incarico altro professionista indicato in dispositivo il cui nominativo viene attinto dall'elenco di cui al decreto del ministro della giustizia 24.09.2014 n.202.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. Stancapiano Andrea, residente in [REDACTED]

richiesta con ricorso depositato il 6.09.2023;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

-nomina liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII la dott.ssa Valentina Sarnari residente nel circondario di questo tribunale e dispone che la cancelleria renda relativa comunicazione al presidente del tribunale trasmettendo il presente provvedimento;

-ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2023

Il giudice estensore

Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

